



ATTI 1.4.1. 2010/307A

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Deliberazione n. 6

del 10 giugno 2010

Sono presenti i componenti del Comitato:

SANGIORGIO Maria Luisa	Presidente
GUSSONI Maurizio	Vice Presidente
SCARAMUCCI Pietro	Vice Presidente
BASSANI Emma Paola	
BIANCHI Romana	
MARIANI Tiziano	
TESTA Renzo	

Oggetto: Definizione della controversia XXXX/H3G S.p.A.

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”;

VISTA la legge Regione Lombardia 28 ottobre 2003, n. 20, “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 5 del 28 ottobre 2004 “*Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia*”;

VISTA la deliberazione n. 173/07/CONS, recante il “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” (d’ora in avanti *Regolamento*);

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A “*Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*”, con particolare riferimento agli artt. 3 e 4;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 418/07/CONS “*Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell’utenza*”;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 96/07/CONS “*Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*”;

VISTA l’istanza del 1/01/2010, acquisita al protocollo Co.Re.Com Lombardia n. 3811/2010 del 24/02/2010 con la quale il sig. XXXX ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società H3G S.p.a., ai sensi degli artt. 14 e ss. del *Regolamento*;

VISTA la nota del 24/02/2010 (prot. n. 3885/2010), con la quale il funzionario delegato ha comunicato alle parti, ai sensi degli artt. 15 e 16 del *Regolamento*, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all’udienza per la discussione della stessa in data 29 marzo 2010;

VISTA la memoria prodotta da parte di H3G s.p.a., depositata in data 10 marzo 2010;

VISTO il verbale della suindicata udienza del 29 marzo 2010;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

VISTA la proposta di decisione del Dirigente dell’Ufficio ai sensi dell’art. 19 del *Regolamento*;

UDITA l’illustrazione della Presidente Maria Luisa Sangiorgio, nella seduta del 20 maggio 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie:

1. Il sig. XXXX, intestatario dell’utenza mobile n. YYY YY YY YYY, nella propria istanza ha rappresentato quanto segue:

a) in data 30 luglio 2007 l’utente sottoscrive, tramite la BSB Technology srl, una proposta di abbonamento “*3 Business – Ditta Individuale*”, per l’utilizzo di due USIM “3” e il noleggio di due apparati SAMSUNG 600, secondo il piano tariffario denominato “*B.mail 900*” (in offerta promozionale), nonché per l’utilizzo di 1 ADSM card 3 (pacchetto denominato “*B.on*”) per traffico dati, secondo il piano tariffario “*InTREnet.data3*”;

b) ricevuta la prima fattura – n. 781815804, emessa dalla H3G in data 15/08/2007 e relativa al periodo 24/07/2007 – 31/08/2007, di Euro 415,22, l’utente riscontra che nelle voci in addebito, anziché comparire il riferimento al piano tariffario prescelto “*B.mail 900*”, compare il riferimento

al diverso piano tariffario “*Powerfull*”, con l’applicazione del relativo canone, per importi complessivi maggiori di quelli che sarebbero dovuti in base alla proposta di abbonamento sottoscritta. Il sig. XXXX presenta reclamo alla H3G e si rifiuta di pagare la fattura;

c) dopo avere presentato ulteriori reclami, telefonicamente e per iscritto (questi ultimi, tuttavia, inviati ad un indirizzo diverso da quello indicato dalle condizioni generali di abbonamento di H3G, e inoltrati anche alla società BSB Technology srl), l’utente, ritenendo di non avere ottenuto i chiarimenti richiesti e contestando sia la scarsa chiarezza delle fatturazioni sia gli importi indicati in fattura, decide di dare disdetta del contratto in data 15/11/2007, con successiva restituzione degli apparati, effettuata secondo le modalità indicate dal *call center* della H3G per consentire all’utente la restituzione con spese a carico del destinatario;

d) successivamente alla comunicazione della volontà di recedere e alla restituzione dei terminali, il sig. XXXX continua a ricevere fatture dalla H3G. Si tratta, in particolare, di tre fatture per importi riferiti a canoni di abbonamento “*B.mail 900*” e “*In.TREnet.data3*” (fattura n. 782686947, emessa il 15/12/2007, di Euro 142,82; fattura n. 880136453 emessa il 15/01/2008, di Euro 142,82; fattura n. 880435519 – emessa il 15/02/2008, di Euro 45,55, perché relativa al periodo di consumo dal 1° al 5 febbraio 2008), e della fattura relativa all’addebito di penali per recesso anticipato (fattura n. 881694254, di Euro 1.626,60);

e) in data 29 ottobre 2008, il sig. XXXX presenta formulario UG per l’esperimento del tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com. della Lombardia, tentativo che si conclude con verbale di mancato accordo in data 2 luglio 2009 (verbale n. 2009/2512, prot. n. 2009/10464).

Nell’istanza di definizione della controversia, il sig. XXXX ha richiesto l’annullamento delle “arbitrarie fatturazioni di H3G”, asserendo che il contratto stipulato con H3G non è mai stato posto in essere secondo le condizioni sottoscritte dall’utente.

2. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione all’udienza di discussione, la H3G ha depositato una propria memoria in data 10/03/2010 in cui ha comunicato quanto segue:

- a) pur riconoscendo l’anomalia della prima fattura, la H3G sostiene di avere provveduto all’immediata regolarizzazione della situazione amministrativo-contabile del sig. XXXX con l’emissione di successiva nota di credito (fattura n. 782086682, emessa il 15/09/2007 ed avente importo negativo pari a Euro -11,74), dandone adeguata comunicazione all’utente;
- b) la H3G sostiene dunque la propria correttezza e buona fede e dichiara altresì di avere fatto puntuale applicazione del contratto sottoscritto dal sig. XXXX e del relativo piano tariffario (pari a: Euro 39,00 mensili come canone per ciascuna USIM secondo l’offerta “*B.mail 900*” ed Euro 10,00 mensili per l’utilizzo della AD5M *card*, secondo il piano tariffario “*InTREnet.data3*”);

- c) la H3G, inoltre, lamenta la mancata restituzione dei terminali da parte dell'utente, conferma la regolarità degli importi fatturati al medesimo e ad oggi ancora insoluti, e in un'ottica di composizione bonaria della controversia, propone uno storno parziale del debito.

3. Durante l'udienza di discussione per la definizione della controversia, tenutasi il 29 marzo 2010, il sig. XXXX:

- ha contestato la scarsa chiarezza della proposta di abbonamento sottoscritta e ha sostenuto di avere pattuito il pagamento di un canone di Euro 24,00/mese per USIM e noleggio apparati (quale importo indicato dall'offerta promozionale);
- ha sostenuto che le somme esposte nella prima fattura, pur tenuto conto della successiva nota di credito, risultano comunque superiori a quanto effettivamente dovuto;
- ha sostenuto che, a causa delle anomalie riscontrate nella fatturazione, e riconosciute dalla stessa H3G, il contratto non si è mai perfezionato per colpa dell'operatore;
- si è offerto di pagare, a definizione della controversia, un importo corrispondente agli addebiti per l'utilizzo delle 2 USIM, con noleggio dei relativi apparati (in base al canone mensile di Euro 24,00, da applicarsi all'offerta sottoscritta, secondo l'istante) e della ADSM card (in base al canone mensile di Euro 10,00) nel periodo compreso tra il 24 luglio e il 31 agosto.

La H3G, nella medesima udienza, pur ammettendo l'errore materiale nell'indicazione delle diverse voci di fatturazione (in particolare nella prima fattura, emendata contabilmente con la successiva nota di credito):

- ha dichiarato che, nella sostanza, è sempre stata richiesta all'utente la somma relativa ai piani tariffari indicati dal contratto sottoscritto (pari ad Euro 39,00 mensili, come canone per ciascuna USIM secondo l'offerta "B.mail 900", ed Euro 10,00 mensili per la ADSM card) e che la somma di circa Euro 90,00, apparentemente in eccesso rispetto a quanto pattuito e risultante dagli importi esposti nella prima fattura, è giustificata da quanto dovuto *una tantum* per i terminali e il modem per la navigazione (ADSM card);
- ha sostenuto che il contratto si è risolto per inadempimento contrattuale (non avendo, il sig. XXXX, pagato alcuna delle fatture emesse dalla H3G), e che pertanto sono stati correttamente addebitati all'utente gli importi portati dalle fatture emesse;
- ha dichiarato che, a quanto risulta alla stessa società H3G, l'utente non è stato autorizzato a restituire i cellulari in suo possesso.

Durante la stessa udienza di discussione, H3G s.p.a. ha proposto, quale soluzione transattiva della controversia, lo storno della fattura relativa alle penali per recesso anticipato e delle fatture relative al periodo successivo al 30 novembre 2007, chiedendo al sig. XXXX il pagamento dell'importo residuo di euro 689,12.

Il sig. XXXX non ha accettato l'offerta e ha formulato una controproposta consistente nell'impegno a corrispondere ad H3G s.p.a. la somma di Euro 200,00.

L'operatore non ha accettato la proposta transattiva.

L'istante ha chiesto pertanto la definizione della controversia.

II. Valutazioni in ordine al caso in esame

1. Per una valutazione della controversia in esame vanno considerate, preliminarmente, due contestazioni formulate dall'istante.

1.1. La prima riguarda l'asserito mancato perfezionamento del contratto telefonico, dovuto, secondo il sig. XXXX, all'applicazione, da parte di H3G, di un piano tariffario diverso da quello sottoscritto nella proposta di abbonamento.

Su questo punto, considerato quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali di Abbonamento H3G (secondo cui "I contratti aventi ad oggetto i servizi UMTS e, se previsti dal piano Tariffario, i Servizi televisivi si concludono [...] in conformità con la Proposta del Cliente, nel momento in cui questi ha conoscenza dell'accettazione di "3" ovvero quest'ultima attiva i Servizi UMTS e i Servizi Televisivi richiesti"), e considerato che, secondo quanto emerge dall'istruttoria, i servizi di cui alla proposta di abbonamento sottoscritta risultano essere stati attivati contestualmente alla ricezione dei terminali, delle USIM e della ADSM *card* da parte dell'utente, pare corretto affermare che il contratto telefonico tra H3G e il sig. XXXX si è regolarmente perfezionato a partire da quel momento. Se infatti l'applicazione di un diverso piano tariffario può incidere sulla valutazione del corretto adempimento degli obblighi assunti dall'operatore, la stessa non può dirsi condizionante il perfezionamento del contratto.

1.2. Quanto alla seconda contestazione, formulata dall'utente in sede di udienza di discussione e relativa alla scarsa chiarezza della "Proposta di abbonamento" sottoscritta, con particolare riguardo all'esatto importo del piano tariffario prescelto, va detto che la medesima non risulta fondata. Invero, l'indicazione dell'importo di 39,00 Euro/mese posta accanto alla denominazione dell'offerta promozionale per il profilo "*B.mail 900*" (e comprensiva di nota esplicativa), unitamente a quanto indicato nel prospetto riassuntivo consegnato all'utente (e allegato dallo stesso nell'istanza di conciliazione del 29/10/2008), dimostrano come l'operatore abbia assolto pienamente ai doveri di completezza dell'informazione di cui agli artt. 70 e 71, Codice delle Comunicazioni elettroniche, e 4, Delibera AGCOM n. 179/03/CSP. Ad ulteriore testimonianza del fatto che le informazioni ricevute avessero posto l'utente nelle condizioni di conoscere con certezza il prezzo dell'opzione prescelta, va aggiunto che il sig. XXXX, già nell'istanza di conciliazione presentata al Co.Re.Com Lombardia il 29/10/2008, aveva dichiarato di avere sottoscritto con la H3G, tramite la BSB Technology srl, n. 2 piani tariffari "*B-Mail 900*" a 39,00 Euro/mese cadauno. Dunque, è pacifico che l'utente, al momento della sottoscrizione della proposta, avesse piena contezza dell'importo relativo al profilo tariffario prescelto.

2. Ciò premesso, va ora esaminata la contestazione dell'istante relativa all'errata fatturazione, sia in relazione alla prima fattura n. 781815804, dell'importo complessivo di Euro 415,22, sia in relazione a quelle successive (in particolare: alla nota di credito n. 782086682, emessa il 15/09/2007 e alle fatture n. 782411535 – emessa il 15/10/2007; n. 782663978, emessa il 15/11/2007, n. 782686947 – emessa il 15/12/2007, n. 880136453 – emessa il 15/01/2008 (tutte di

importo pari ad Euro 142,82) e n. 880435519 – emessa al 15/02/2008, di importo pari ad euro 45,55 e relativa al periodo di consumo dal 1° al 5 febbraio 2008).

2.1. A tale fine va innanzi tutto rilevata la palese e incontestata erroneità tanto della prima fattura, in quanto relativa ad addebiti per piani tariffari cui l'utente non aveva aderito, quanto della successiva nota di credito, che fa parimenti riferimento a piani tariffari diversi da quelli scelti dal sig. XXXX.

A questo proposito, si sottolinea come in base alla delibera Agcom n. 418/07/CONS e successive integrazioni, sono posti a carico dell'operatore telefonico specifici doveri di trasparenza e correttezza nella fatturazione, il cui adempimento è finalizzato a rendere pienamente comprensibile all'utente la bolletta telefonica, in particolare nel caso di adesione ad opzioni o promozioni con le quali l'operatore, dietro corrispettivo, si impegna a fornire all'utente una quantità di servizi predeterminata. L'importanza e la funzionalità di un simile obbligo rispetto all'attribuzione all'abbonato di un'effettiva potestà di controllo e sorveglianza sulle spese sono state peraltro anche sottolineate dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/22/CE, e sono altresì confermate dalla previsione di una conseguenza sanzionatoria in caso di inadempimento di tale obbligo da parte dell'operatore (*ex art. 7, Del. n. 418/07/CONS, che opera un richiamo quoad poenam all'art. 98, comma 16 del codice delle comunicazioni elettroniche*).

Va poi parimenti sottolineato il più generale obbligo del debitore di eseguire esattamente la prestazione dovuta, ricavabile dall'art. 1218 c.c.

Proprio rispetto ai suddetti obblighi va valutata la condotta di H3G s.p.a. Da tale valutazione è possibile affermare che l'applicazione di un piano tariffario diverso da quello oggetto del contratto sottoscritto integra un'ipotesi di inesatto adempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., e costituisce nel contempo una elusione del citato obbligo di chiarezza e trasparenza della fatturazione. Elusione che non può dirsi superata né dall'invio della nota di credito, né dalla comunicazione che l'operatore sostiene di avere inviato all'utente. E, difatti, la nota di credito può eventualmente regolarizzare la posizione contabile, ma non assolve certo agli obblighi di trasparenza, posto che, come detto, fa sempre riferimento a piani tariffari diversi da quelli scelti dall'utente. Quanto, poi, alla comunicazione della regolarizzazione delle fatture che H3G sostiene di avere inviato al sig. XXXX, va detto che, in primo luogo, non vi è prova né dell'effettivo invio, né dell'effettiva ricezione del documento da parte dell'utente; in secondo luogo – ed è argomento assorbente rispetto al primo –, con essa si dà unicamente conto della diversa denominazione delle voci di spesa indicate in fattura, ma non si chiarisce in alcun modo la natura degli importi esposti, né la loro rispondenza al piano tariffario applicato.

2.2. In merito alle fatture successive alla nota di credito, viceversa, è possibile riscontrare l'esposizione di addebiti, indicati in modo chiaro e preciso, corrispondenti al piano tariffario in promozione prescelto dal sig. XXXX (più precisamente, corrispondenti a complessivi Euro 142,82 mensili, comprensivi di IVA e tassa di concessione governativa), ed è dunque possibile affermare che l'operatore ha di fatto, seppur con ritardo, rettificato la fatturazione, agendo, a partire dalla fattura n. 782411535, emessa il 15/10/2007, in esecuzione del contratto e dei doveri di cui alla citata delibera n. 418/07/CONS.

3. Quanto da ultimo riscontrato, tuttavia, va letto alla luce della condotta tenuta dal sig. XXXX, il quale, a fronte della mancanza di risposte certe dall'operatore e avendo perso fiducia nei

confronti del medesimo, in data 15/11/2007 ha provveduto a dare disdetta del contratto, cui è anche seguita la restituzione degli apparati avvenuta il 5 dicembre 2007 (di cui è data prova mediante la produzione della ricevuta DHL).

La valutazione del comportamento del sig. XXXX e della sua correttezza sul piano della legittimità diviene centrale per valutare correttamente il successivo comportamento tenuto da H3G, consistito nell'emissione di altre fatture relative al piano tariffario sottoscritto dal sig. XXXX e nell'addebito delle penali per recesso anticipato.

Considerato quanto è emerso dall'istruttoria, la scelta del sig. XXXX di recedere dal contratto risulta essere diretta conseguenza dell'erronea applicazione di un piano tariffario diverso da quello voluto e pertanto deve ritenersi legittima. L'erroneità della fatturazione può considerarsi inesatto adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., tale da legittimare, appunto, la richiesta di risoluzione del contratto da parte dell'utente (cfr. delibera Agcom n. 20/08/CIR). A nulla vale peraltro obiettare, nel caso di specie, l'avvenuta correzione delle fatture a partire da quella in scadenza il 14/11/2007, dunque emessa in data anteriore (di un giorno) all'invio della disdetta, dal momento che non vi è prova della data esatta di ricezione della medesima da parte dell'utente, né vi è prova che sia pervenuta all'utente medesimo una precedente e chiara manifestazione di volontà da parte di H3G di operare una rettifica del piano tariffario applicato. Anzi, l'operatore, con due diverse comunicazioni del 3/10/2007 e del 14/11/2007, sollecitava il pagamento delle fatture insolute (di cui era stata contestata la correttezza), dando preavviso di risoluzione del contratto per inadempimento.

Del tutto chiara appare, dunque, la motivazione del recesso unilaterale operato dall'istante.

Quanto alla manifestazione della volontà di recedere, va osservato che, sebbene in prima battuta la disdetta sia stata data con modalità difformi da quelle previste dalle condizioni di abbonamento di H3G (essendo stata indirizzata alla società BSB Technologies srl, nonché ad un fax della H3G, diverso da quello indicato dalle condizioni generali di abbonamento), la restituzione dei terminali e delle USIM secondo le modalità consigliate dal sito internet dell'operatore, con l'accettazione dei medesimi da parte della H3G s.p.a., di fatto, va considerata come modalità idonea a porre il gestore telefonico a conoscenza della volontà dell'utente di recedere dal contratto e di non avvalersi più dei servizi "3". Interpretazione, questa, che appare in linea con quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della delibera Agcom n. 179/03/CSP, laddove prevede che la stipula del contratto di fornitura del servizio, il recesso, le variazioni contrattuali per includere od escludere la fornitura di un servizio supplementare o di altre prestazioni aggiuntive debbano essere rese ugualmente accessibili all'utente.

Tutto ciò considerato, appare ingiusto pretendere dall'utente il pagamento delle fatture relative al periodo successivo alla riconsegna degli apparati (5 dicembre 2007), posto che è evidente come, a far data dal 5 dicembre 2007, il sig. XXXX non fosse più in possesso dei telefoni e delle USIM e dunque non fosse più nelle condizioni di utilizzare il servizio.

4. Alla luce di quanto sin qui esposto, passando ora alla valutazione delle richieste avanzate dall'utente nell'istanza di definizione della controversia, si deve ritenere innanzi tutto non dovuta la somma addebitata a titolo di penali per recesso anticipato. Tale conclusione consegue direttamente alla qualificazione della condotta di H3G come inesatto adempimento idoneo a legittimare l'utente

al recesso anticipato: come già sottolineato, l'avvenuta applicazione di un piano tariffario diverso da quello voluto, contestata più volte dall'utente anche attraverso reclami non adeguatamente riscontrati, e sanata solo tardivamente dall'operatore, legittima il recesso unilaterale ed esclude l'applicazione di penali.

Parimenti non dovuti si deve ritenere siano gli importi di cui alle fatture emesse dopo la riconsegna dei terminali, per le ragioni che si sono evidenziate poco sopra.

Quanto alle fatture emesse sino al momento della riconsegna dei terminali, delle USIM e della ADSM card, avvenuta il 5 dicembre 2007, posto che fino a quella data l'utente è stato in grado di utilizzare il servizio attivato dall'operatore, il sig. XXXX è tenuto a corrisponderne alla H3G l'importo, seppur ricalcolato secondo i corretti piani tariffari, e corrispondente all'utilizzo dei terminali, delle USIM e dell'ADSM card dalla conclusione del contratto sino alla risoluzione del medesimo.

RITENUTO che l'istante abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per la procedura, equitativamente quantificabili in euro 50,00;

Per questi motivi, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) La società H3G s.p.a. è tenuta a:

- a) **stornare le fatture n. 880136453** – emessa il 15/01/2008 di importo pari a Euro 142,82 e **n. 880435519** – emessa il 15/02/2008, di importo pari ad euro 45,55, in quanto relative a periodo di fatturazione successivo alla riconsegna dei terminali, e a emettere lettera liberatoria relativa alle tasse di concessione governativa, nel caso in cui l'utente riceva la cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- b) **stornare la fattura n. 881694254**, di Euro 1.626,60, relativa a penali per recesso anticipato;
- c) **corrispondere** a favore del sig. XXXX la somma di **Euro 50,00 per spese di procedura.**

2) Il sig. XXXX è tenuto a corrispondere a favore di H3G l'importo complessivo di Euro 628,28. Tale importo è ricavato dalla somma di quanto portato dalle fatture n. 782411535, di Euro 142,80, n. 782663978, di Euro 142,80, e n. 782686947, di Euro 142,80, con la fattura n. 781815804 (il cui importo, ricalcolato sulla base del corretto piano tariffario applicato per il periodo 24/07/2010 - 31/08/2010 e sommato alla tassa di concessione governativa per il mese di luglio, va fatto corrispondere ad Euro 199,99 - risultanti dalla somma di Euro 142,80+Euro 31,36 di canoni comprensivi di IVA+ Euro 25,82 di tassa di concessione governativa).

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4 della delibera n.179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.

La presente delibera è comunicata alle parti nonché pubblicata nel sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Le parti sono tenute a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla notifica del medesimo.

Il Presidente

Maria Luisa Sangiorgio

Il Dirigente

Mauro Bernardis